



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 143 del 4 Aprile 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 6 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

CIRCOLARE N. 7 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e DPCM 22 marzo 2020 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 - Sospensione delle attività produttive – Ulteriori chiarimenti in merito alla normativa sul "coronavirus".

CIRCOLARE N. 8 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate – False email sui rimborsi.

CIRCOLARE N. 9 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: DPCM del 1° aprile 2020 concernente proroga al 13 aprile 2020 delle misure di contenimento e di distanziamento sociale ai fini di evitare la diffusione del "coronavirus"-

- Elenco permanente degli iscritti al contributo del 5 per mille –
- Taglio del cuneo fiscale –

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **DEL 4 APRILE 2020**



CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2020

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

E' stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 il Decreto Legge in oggetto, cd. "Cura Italia".

Il provvedimento consta di cinque Titoli:

- I – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale
- II - Misure di sostegno del lavoro
- III -Misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
- IV -Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e imprese
- V - Ulteriori disposizioni

Vanno preliminarmente evidenziate alcune disposizioni che interessano il settore sportivo quali quelle contenute negli artt. 61, 95 e 96.

Art. 61 – Proroga di versamenti - Si applicano, tra l'altro, alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, **alle Associazioni e Società Sportive, professionistiche e dilettantistiche**, nonché ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori , le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e cioè, **la sospensione, dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché quella **dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**.

I versamenti sospesi saranno effettuati, per altri soggetti, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, **mentre (comma 5 dell'art. 61) le FSN, gli EPS, le Associazioni Sportive e le Società Sportive, professionistiche o dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020 e riprenderanno i versamenti entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.**

Art. 95 – Sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione – Per le **Associazioni e Società Sportive, professionistiche e dilettantistiche**, sono sospesi dal 17 marzo e fino al 31 maggio 2020, i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi



pubblici dello Stato e degli Enti Territoriali. I versamenti andranno effettuati o in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in cinque rate mensili, di pari importo, dal mese di giugno 2020.

Art. 96 – Indennità per il mese di marzo 2020 – L’indennità prevista dall’art. 27 del D.L. n. 18/2020 (indennità corrisposta ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva dal 23 febbraio 2020 ed ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione, pari a euro 600,00 per il mese di marzo), è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro, **anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso FSN, EPS e Associazioni e Società Sportive, professionistiche e dilettantistiche,, di cui all’art. 67, comma 1, lett. M) del TUIR** (trattasi delle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica dal CONI, dalle FSN e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto). L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del percipiente.

Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, sono presentate alla “Sport e Salute S.P.A” in relazione alle Associazioni e Società che risulteranno nell’apposito Registro di cui all’art. 7, comma 2), del D.L. 28/5/2004, n. 136, convertito in Legge 27/7/2004, n. 186, acquisito dal C.O.N.I. sulla base di apposite intese che intercorreranno con la medesima “Sport e Salute S.P.A.”. Le istanze saranno poi istruite dalla più volte citata “Sport e Salute S.P.A.”, **secondo l’ordine cronologico di presentazione. Alla data di pubblicazione della presente Circolare, “Sport e Salute S.P.A.”, con comunicazione diramata sul proprio sito web ufficiale, ha chiarito che dopo l’approvazione di apposito provvedimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – che dovrà intervenire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (17 Marzo 2020) - saranno rese note le modalità per formalizzare la richiesta dell’indennità.**

La disposizione si è resa necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle ASD e SSD non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 10 mila euro annui. I soggetti in argomento, in quanto non iscritti alla Gestione Separata INPS sarebbero rimasti esclusi dall’indennità accordata in favore dei lavoratori autonomi, professionisti e cococo iscritti alla Gestione Separata di cui al precedente art. 27.

Di seguito si riportano le disposizioni che interessano la generalità dei soggetti e quindi anche le ASD e SSD affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Nuove scadenze fiscali

Art. 62, comma 1 – Sospensione adempimenti tributari – Sono sospesi, per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti non commerciali (**ASD**), gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali



che scadono nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. Per effetto del successivo comma 5, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Ai sensi del **comma 2**, per gli esercenti attività di impresa (quindi anche ASD con proventi commerciali), arte e professione, con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, **sono sospesi i versamenti di autoliquidazione che scadono tra l'8 ed il 31 marzo 2020, relativi a:**

- **ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) operate in qualità di sostituti d'imposta;**
- **IVA;**
- **contributi previdenziali, assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria.**

La sospensione del versamento IVA (**comma 3**) si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi ai soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per effetto del **comma 5**, i versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni/interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il **comma 7** prevede che per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020, **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** ex artt. 25 e 25-bis DPR n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e su altri redditi e ritenute su provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, ecc.) da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente disposizione **rilasciano** al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e **provvedono** a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 67 – Sono sospese dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di controllo, accertamenti, riscossione, contenzioso da parte degli uffici impositori.

Art. 68 – Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione nonché dagli enti territoriali, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di accertamento INPS, atti emessi dalle Dogane e atti esecutivi emessi dagli Enti locali. E' differito il termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento della rata della rottamazione-ter; il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (lunedì 1 giugno 2020).



Titolo II - Misure di sostegno del lavoro

Art. 19 – Ammortizzatori sociali- I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e, comunque, entro agosto 2020. La cassa integrazione è estesa anche alle micro imprese.

Art. 23 – Congedo e indennità per lavoratori – A seguito della chiusura dell'attività scolastica, asilnido, ecc., i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. I genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS con figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzato ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori di lavoratori autonomi iscritti all'INPS (**commi 1-3**)

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni (**comma 4**).

Per i figli in età tra 12 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura dell'attività scolastica, senza indennità con diritto alla conservazione del posto di lavoro (**comma 6**).

Il comma 8 prevede, in alternativa alle prestazioni di cui sopra, la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus di 600,00 euro da utilizzare per prestazioni di baby-sitter**, erogate mediante il libretto di famiglia di cui all'art. 54-bis della L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 25 – Identica indennità è prevista per i **lavoratori del pubblico impiego** a decorrere dal 5 marzo 2020. **Per i lavoratori del settore sanitario, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza, l'indennità è elevata a 1.000,00 euro.**

Art. 26 - Il periodo trascorso in quarantena obbligata è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Artt. 27-31 – Una tantum per professionisti, collaboratori e altri – Ai liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio u.s. e ai *cococo* iscritti nella Gestione separata INPS, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a **600,00 euro**, che non concorre alla determinazione del reddito. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda (**art. 27**). La stessa indennità è riconosciuta ai **lavoratori iscritti nella gestione commercianti, artigiani non titolari di pensione (art. 28) e ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali (art. 29)**. Infine, con l'**art. 31** è prevista la incumulabilità delle indennità e la **non erogazione dell'indennità ai percettori del reddito di cittadinanza.**



Art. 37 – Contributi lavoro domestico – Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali **dovuti dai datori di lavoro domestico** in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. I versamenti vanno effettuati entro il **10 giugno 2020**.

Art. 38 – Indennità ai lavoratori dello spettacolo - Ai lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo pensioni lavoratori spettacolo, cui deriva un reddito non superiore a 50 mila euro, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.

Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 54 – Mutui prima casa – E' prevista la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo prima casa per i **lavoratori autonomi e professionisti** che, a causa della crisi, autocertificano di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Inoltre, la sospensione fino a 18 mesi potrà essere richiesta dai lavoratori dipendenti che saranno messi in cassa integrazione o avranno riduzioni sensibili dell'orario di lavoro e quindi del reddito, senza limiti di ISEE.

Titolo IV – Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e imprese

Art. 63 – Premio ai lavoratori in sede di lavoro – Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40 mila euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla determinazione del reddito, **pari a 100,00 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti riconoscono in via automatica l'incentivo nella retribuzione di aprile e compensano l'incentivo stesso nel Mod. F 24.

Art. 64 – Credito d'imposta per la sanificazione – Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione, fino ad un massimo di 20 mila euro.

Art. 65 – Credito d'imposta per botteghe e negozi – Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, utilizzabile solo in compensazione.

Art. 66 - Deduzione per le erogazioni liberali – Per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, Regione, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche, finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento del COVID-19, spetta una detrazione



d'imposta lorda, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila euro. Ai fini IRAP sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Titolo V – Ulteriori disposizioni

Artt. 83 – 84 – *Sospensione dei procedimenti giudiziari*

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici sono rinviate d'ufficio a dopo il 15 aprile 2020.

Art. 88 – *Rimborso contratti* – E' previsto il rimborso dei contratti di soggiorno e la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei, ecc.. Va presentata istanza di rimborso, entro 30 giorni dal 17 marzo 2020, al venditore il quale rilascia un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno.

Art. 103-104 – *Proroga di scadenza dei documenti* – Tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. I documenti di riconoscimento scadenti dopo il 17 marzo 2020 sono prorogati al 31 agosto 2020.

Art. 106 – *Assemblee Società* – Le assemblee delle società in deroga al Codice civile, sono convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 127 – *Entrata in vigore* – Le disposizioni del presente Decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella G.U. (17 marzo 2020).

-



CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 7 – 2020

Con il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 dello stesso 25 marzo 2020, entrato in vigore dal successivo 26 marzo 2020, sono state definite le linee guida per le misure di emergenza finalizzate a contenere la diffusione del “coronavirus”.

Tra l’altro, è stato stabilito che possono essere adottate con più DPCM, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, misure per periodi di durata di 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e che, nelle more dell’adozione dei DPCM, le Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive mentre i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali.

Sono state stabilite nuove e più pesanti sanzioni a carico di coloro che non osserveranno le misure di restrizione imposte con le disposizioni finora emanate.

In caso di mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 400,00 a 3.000,00 euro, e se il mancato rispetto avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentabile fino ad 1/3.

Inoltre, in alcuni casi, quali, tra l’altro, l’inosservanza delle limitazioni o sospensione di eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici e privati nonché della disciplina delle modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi, si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiabile e la sanzione accessoria è applicata nella misura massima.

Infine, richiamando l’art. 260 del R.D. n. 1265 del 1934, chiunque non osserva le disposizioni per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76, del 22 marzo 2020, sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da “coronavirus”, applicabili in tutto il territorio nazionale.

E’ stata stabilita la sospensione **dal 23 marzo al 3 aprile 2020** di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al provvedimento; è stato fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e per motivi di salute.

Tanto premesso, nel fare seguito alla Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 49 del 18 marzo 2020, si ricapitolano le più importanti misure di **carattere tributario** emanate finora in materia.



D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Art. 61 – Sospensione dalla data del 2 marzo al 30 aprile 2020 dei termini relativi al versamento di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, oltre che per i soggetti di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, anche per altri soggetti di cui allo stesso art. 61, comma 2, lettere da a) a q), tra i quali sono ricompresi le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e le Società Sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori.

Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 61 è disposta, **per gli stessi soggetti**, la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

La sospensione opera fino al 30 aprile 2020, **ma è prevista fino al 30 giugno 2020 per le sole FSN, EPS, Associazioni e Società Sportive professionistiche e dilettantistiche** che, a differenza degli altri soggetti che effettueranno i versamenti sospesi entro il 31 maggio 2020, **dovranno, invece, effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.**

Pertanto, le ASD e SSD potranno versare entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate:

- **le ritenute operate ai lavoratori dipendenti e assimilati nonché i contributi previdenziali e assicurativi in scadenza il 16 marzo, il 16 aprile, il 16 maggio e il 16 giugno 2020; le ritenute su redditi di lavoro autonomo vanno, invece, eseguite entro il 16 di ciascun mese, salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 62 più avanti illustrato;**
- **l’IVA in scadenza il 16 marzo 2020 relativa al mese di marzo (mensile) ed al saldo della dichiarazione annuale IVA; in merito all’IVA, al momento e salvo diversi interventi legislativi, vanno, invece, rispettate le scadenze del 16 aprile 2020 (mensile di marzo) e 16 maggio 2020 (mensile aprile e I° trimestre 2020).**

Art. 62, comma 1 e 6 – Sospensione per tutti i contribuenti – comprese quindi le ASD e SSD dilettantistiche - di tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020. Tra gli adempimenti sospesi sono da ricomprendere, ad esempio, quelli relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti che hanno chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 e quelli relativi alla presentazione del Modello EAS integrativo (31 marzo), per comunicare eventuali variazioni di dati rispetto all’anno precedente.

Resta invece confermata la scadenza della Certificazione Unica - CU – che i sostituti d’imposta devono inviare entro il 31 marzo 2020 ai lavoratori dipendenti ed altri soggetti, essendo lo stesso CU collegato alla predisposizione della dichiarazione precompilata. Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono invece essere inviate entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (31 ottobre 2020).



Art. 62, commi 2, 3 e 5 – Sospensione dei versamenti in autoliquidazione, i cui termini scadono tra l'8 e il 31 marzo 2020 di **ritenute alla fonte** (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati), **dell'IVA e dei contributi previdenziali, assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria dovuti da imprese (quindi anche da ASD e SSD che esercitano anche attività commerciale)** e da esercenti arti o professioni, che hanno conseguito ricavi commerciali **non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020. **Per quanto concerne l'IVA, il limite di 2 milioni di euro non opera nei confronti dei soggetti che svolgono l'attività nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.**

I versamenti sospesi sono ripresi, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere **dal mese di maggio 2020.**

Art. 62, comma 7 – I sostituti d'imposta, previa apposita dichiarazione loro rilasciata dal sostituto percettore di reddito di lavoro autonomo, **non assoggettano a ritenuta i compensi erogati tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**, sempre che il soggetto lavoratore autonomo abbia percepito nell'anno precedente compensi non superiori a 400 mila euro e a condizione che nel mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Il lavoratore dovrà provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate di pari importo a decorrere dal medesimo mese di maggio 2020.

Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all'attività dell'Agenzia delle Entrate - Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli atti di liquidazione, controlli, accertamenti, riscossione, interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate e altri Enti impositori. Il termine di prescrizione è esteso di due anni.

Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 9 marzo 2020 il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 riprendendo a decorrere dal 16 aprile 2020. Per gli avvisi di accertamento eventualmente notificati tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine è differito alla fine del periodo di sospensione.

Art. 68 – Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati agli Agenti della riscossione relativi a cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, entrate tributarie e non. I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo (31 maggio 2020) entro il 30 giugno 2020.

Art. 95 – Per le Associazioni e Società Sportive professionistiche e **dilettantistiche** sono sospesi dal 17 marzo al 31 maggio 2020, **i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori** relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici. Nulla è previsto per gli impianti di proprietà privata. I versamenti andranno effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, dal mese di giugno.



Art. 96 – Alla SpA Sport e Salute è assegnato un importo di 50 milioni di euro per gestire la corresponsione **dell'indennità di 600,00 euro, per il mese di marzo 2020, ai soggetti che hanno un rapporto di collaborazione sportiva presso le FSN, gli EPS e le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.**

Entro quindici giorni dal 18 marzo 2020, è previsto che il Ministero dell'Economia e Finanze emani apposito Decreto circa le modalità di presentazione della domanda che il soggetto collaboratore sportivo dovrà indirizzare alla medesima SpA Sport e Salute, corredata di autocertificazione della preesistenza al 23 febbraio 2020 del rapporto sportivo e della mancata percezione di altro reddito di lavoro.

Circa i necessari chiarimenti ufficiali da parte del MEF o della stessa SpA Sport e Salute in ordine alla portata ed all'applicazione della disposizione, la Lega Nazionale Dilettanti terrà tempestivamente informate le Società interessate.



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 8 – 2020

Oggetto: Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate – False email sui rimborsi

Con un Comunicato Stampa del 31 Marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha messo in guardia i contribuenti da false e-mail concernenti richieste di dati per rimborsi di imposte.

Si riporta, di seguito, il testo del comunicato.

“In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l’obiettivo di raccogliere informazioni riservate.

Le email in questione presentano come oggetto la dicitura “Notifica per il rimborso fiscale del 2019” e provengono da indirizzi email non riconducibili all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia Postale e raccomanda ai contribuenti di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone. Inoltre, ricorda che non vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai rimborsi fiscali e che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile consultare la sezione “Come sono pagati i rimborsi” per conoscere le modalità corrette con cui vengono erogati.

Con l’occasione si fa presente che non appena saranno fornite le necessarie istruzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria per la richiesta dell’indennità ai collaboratori sportivi, di cui al decreto “Cura Italia”, questa Lega provvederà a darne comunicazione con apposita Circolare ai soggetti interessati.



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 9 – 2020

- Oggetto: - DPCM del 1° aprile 2020 concernente proroga al 13 aprile 2020 delle misure di contenimento e di distanziamento sociale ai fini di evitare la diffusione del “coronavirus”-
- Elenco permanente degli iscritti al contributo del 5 per mille –
- Taglio del cuneo fiscale –

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, è stato pubblicato il DPCM del 1° aprile 2020, con il quale sono state confermate e prorogate fino a tutto il 13 aprile 2020 le misure di contenimento e di distanziamento sociale al fine di evitare il diffondersi del “coronavirus”, già previste dal DPCM del 22 marzo 2020.

Le misure già in atto, prorogate al 13 aprile 2020, riguardano, come è noto, chiusure e aperture delle attività essenziali e limitazione degli spostamenti. E’ stato, però, introdotto, modificando la precedente disposizione recata dall’art. 1, lett. d) del Decreto del 22 marzo 2020, **il divieto di effettuare le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.**

Con un Comunicato Stampa del 1° aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha dato notizia della pubblicazione sul proprio sito dell’**elenco permanente degli iscritti al contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2020**, cioè dei soggetti che **non** sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, la quale, come è noto, prevede la domanda telematica di iscrizione e l’invio della dichiarazione sostitutiva alla competente Amministrazione.

Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata, quest’ultimo è tenuto, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, a pena di decadenza dell’Ente dal beneficio, a sottoscrivere e a trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva.

L’elenco aggiorna ed integra quello pubblicato nel 2019. Dal 1° aprile 2020 possono provvedere a richiedere l’iscrizione per la prima volta i soggetti che non figurano nell’elenco, reperendo sul sito dell’Agenzia l’applicativo per la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda che le ASD potranno inoltrare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del contributo.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono inserite in un apposito elenco.



E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, che prevede la riduzione del cuneo fiscale stabilita dalla Legge di Bilancio 2020.

A partire dal 1° luglio 2020 viene abrogato il cd “bonus Renzi” di 80,00 euro mensili corrisposto ai lavoratori dipendenti, che viene sostituito dal “trattamento integrativo del reddito”, consistente, in sostanza, in una nuova detrazione fiscale che va a decurtare l'imposta lorda che grava sul reddito del lavoratore dipendente e assimilato, con la conseguenza che i redditi in argomento di importo fino a 28.000 mila euro **lordi** l'anno godranno di un aumento mensile pari, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, a 100,00 euro.

La detrazione decresce gradatamente fino ad annullarsi per gli importi di 40.000,00 euro lordi annui.

A titolo d'esempio, per i redditi di 30.000,00 euro, la detrazione, e quindi, l'aumento mensile, sarà pari a 94,30 euro; per i redditi di 35.000,00 euro, sarà pari a 8,000 euro e per quelli di 39.000,00 euro scende a 16,00 euro mensili.

Il nuovo regime si applica anche per tutto l'anno 2021.

L'importo **non** concorre alla formazione del reddito IRPEF e non vale ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale.

Il riconoscimento del beneficio è affidato ai sostituti d'imposta che dovranno procedere al suo inserimento in busta paga. Il recupero delle somme erogate potrà aver luogo tramite compensazione nel mod. F 24. Qualora il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio fiscale, si renda conto di aver concesso il trattamento integrativo a un dipendente che ha percepito un reddito complessivo più elevato del limite previsto dalla norma potrà provvedere al recupero.